

N. 2459/23 R.G.N.R.  
N. 1290/24 R.G. G.I.P.  
N. 221 / 24 R.Sent.

|   |                            |                      |
|---|----------------------------|----------------------|
| Impugnazione proposta da:<br>il:            | Visto del Proc. Gen. il:   | Irrevocabile il :    |
| Comunicazione irrevocabilità al<br>P.M. il: | Estratto esecutivo al P.M. | Redazione scheda il: |



**TRIBUNALE DI CALTANISSETTA  
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
E DELL'UDIENZA PRELIMINARE**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
In nome del Popolo italiano**

Il Giudice per l'udienza preliminare, [REDACTED], all'udienza del 23 ottobre 2024, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**- SENTENZA -**

nel procedimento penale in epigrafe indicato contro:

[REDACTED]  
[REDACTED]

difeso di fiducia dagli avv. Ennio Tinaglia e Paolo Grillo del Foro di Palermo;

**ASSENTE**

## **IMPUTATO**

del reato di cui all'art. 589 c.p. poiché, in qualità di medico chirurgo, per colpa consistita in imprudenza, tra le alternative terapeutiche della sottoposizione a trattamento farmacologico o a trattamento chirurgico di [REDACTED] (portatrice di un fibroma appartenente alla classe G1 di circa 3 cm, di 51 anni, in perimenopausa, con fattore di rischio rappresentato da due pregressi tagli cesarei) e disattendendo le raccomandazioni contenute nelle "linee guida sulla diagnosi e trattamento fibromatosi", che consigliavano la sottoposizione della paziente a terapia medica con trattamento farmacologico, effettuava un intervento di miomectomia, esponendola al rischio di complicanze e così cagionandone la morte, dovuta ad una massiva emorragia endopelvica insorta durante l'esecuzione dell'intervento.

In San Cataldo, il 15.01.2018

### **Personae offese:**



### **Conclusioni delle parti:**

il difensore ha chiesto il proscioglimento dell'imputato per violazione del divieto di *bis in idem*, essendo stato l'imputato già giudicato, con esito favorevole, per il medesimo fatto; il P.M. si è opposto, asserendo l'eterogeneità dei fatti di cui ai rispettivi procedimenti penali.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nell'udienza preliminare svoltasi in data odierna, i difensori di [REDACTED] medico chirurgo accusato di avere cagionato la morte della paziente per colpa medica, hanno sollevato eccezione di *ne bis in idem*, essendo stato l'imputato già definitivamente giudicato per il medesimo fatto, con esito allo stesso favorevole.

Nella specie, nell'ambito del p.p. n. 1096/2018 R.G.N.R., il Dott. [REDACTED], imputato di avere provocato il decesso della persona offesa a seguito di una manovra chirurgica - resettoscopy endoscopica per la rimozione di un mioma uterino - negligente, imprudente ed imperita, con lesione dell'arteria uterina ed emorragia endopelvica letale, era stato assolto da altro Gup nisseno, avendo quest'ultimo ritenuto che il fatto si fosse svolto diversamente, essendo la colpa consistita nell'avere sottoposto la paziente ad una procedura operatoria in violazione delle linee guida, che, nel caso di specie, ne avrebbero controindicato l'esecuzione.

Segnatamente, nella motivazione della precedente sentenza, il Gup aveva ritenuto che "a mente dell'articolo 521, comma secondo comma, c.p.p." di "trasmettere gli atti al pubblico ministero considerato che il fatto è risultato diverso da come è descritto nella richiesta di rinvio a giudizio oggetto del presente giudizio abbreviato".

Deve darsi atto, come correttamente eccepito dalla difesa, che, sul piano procedurale, la scelta del "primo" giudice di assolvere per il fatto contestato e trasmettere gli atti al P.M. per il fatto ritenuto "diverso", abbia esaurito le opzioni della giurisdizione penale sul fatto, posto che l'art. 649 c.p.p. dispone che "*L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze [...]*".

Invero, una volta accertata l'eterogeneità del fatto, il giudice dell'abbreviato avrebbe dovuto non già emettere sentenza, esprimendo il proprio convincimento sul fatto contestato e consegnandolo al suggello della definitività, bensì, "con ordinanza", esattamente come prescritto dall'art. 521, comma 2, c.p.p., pur invocato dal medesimo giudice, disporre la trasmissione degli atti al P.M.

Ne consegue che l'odierna incolpazione, benché formalmente diversa dalla precedente (è oggi contestata l'an della scelta operatoria, e non più il *quomodo*), non riesce a defilarsi dallo spettro della omogeneità sostanziale dalla precedente accusa, venendo in considerazione una condotta (esecuzione di un atto medico-chirurgico), un evento (l'*exitus* della paziente) ed un nesso causale (legame eziologico tra l'atto medico e il decesso) sostanzialmente identici a quelli oggetto della imputazione pregressa [Cass., Sez. 4, Sentenza n. 12175 del 03/11/2016 Ud., dep. 14/03/2017, Rv. 270387: "*Ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona*".]

Per tali ragioni, l'azione penale, ricorrendo l'*idem factum* tra i due giudizi, non doveva neppure essere iniziata, essendosi innescato il meccanismo preclusivo di cui all'art. 649 c.p.p., che impone l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 425 c.p.p.,

dichiara non luogo a procedere nei confronti di [REDACTED] per l'imputazione allo stesso ascritta, in quanto l'azione perché l'azione penale non doveva essere iniziata, essendo stata emessa, nei riguardi del predetto, sentenza definitiva di assoluzione per il medesimo fatto.

Caltanissetta, 28/10/24

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 28/10/24

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott. Gianni Massimo Castellana



[REDACTED] Barella

